

MEMENTO PRATICO  
IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE

**Fiscale**

**2 0 1 1**



Spesa	Descrizione (1) (2)
Prestazioni mediche generiche e specialistiche	Fattura, ricevuta o parcella quietanzata su carta intestata del medico da cui risulti la diagnosi
Ticket	Fattura o scontrino fiscale integrato
Medicinali	Fattura o scontrino fiscale integrato, contenente la specificazione della natura (attestata mediante l'indicazione di «farmaco» o «medicinale» o «omeopatico» o «preparazione galenica», oppure sigle quali SOP o OTC o abbreviazioni tipo med. o f.co), qualità (attestata mediante l'indicazione del codice alfanumerico posto sulle confezioni di ogni medicinale, c.d. AIC), e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (Circ. AE 17 febbraio 2010 n. 10/E, Circ. AE 30 luglio 2009 n. 40/E) (3).
Protesi dentarie o sanitarie	Prescrizione preliminare su carta intestata del medico e fatture o parcelle quietanzate su carta intestata dei soggetti autorizzati. In alternativa alla prescrizione, si può presentare, a richiesta degli Uffici, un'autocertificazione attestante la necessità dell'acquisto (4). La prescrizione non è necessaria per le attività per le quali la legge permette di intrattenere rapporti diretti con il paziente, per esempio: gli ottici optometristi per la vendita degli occhiali da vista, ecc. In questo caso, se viene emesso lo scontrino non integrato, è necessaria una attestazione (dell'ottico) dalla quale risulti che l'acquisto della protesi serve a sopperire ad una patologia (della vista) del contribuente o dei suoi familiari a carico (Circ. Min. 12 maggio 2000 n. 95/E).
Spese per dietisti, chiropratici, fisioterapisti, podologi, logopedisti, ortottisti, ecc.	Fattura quietanzata e prescrizione del medico (Circ. AE 18 maggio 2006 n. 17/E, Circ. AE 1° luglio 2010 n. 39/E).
Assistenza specifica	Fattura, ricevuta o parcella quietanzata
<p><b>Note</b></p> <p>(1) Se le spese sono di importo superiore a 77,47, sulla fattura o ricevuta relativa il prestatore deve apporre il contrassegno dell'imposta di bollo nella misura di 1,81; se ciò non avviene, l'imposta deve essere regolarizzata dal cliente e in tal caso il relativo importo può essere computato nella determinazione della spesa che dà diritto alla detrazione. Discorso analogo vale nel caso in cui il prestatore addebita in fattura o ricevuta l'importo dell'imposta di bollo (Ris. AE 18 novembre 2008 n. 444/E).</p> <p>(2) Nel caso di spese sostenute all'estero, dalla documentazione deve essere possibile ricavare le stesse indicazioni previste per ciascun tipo di spesa; nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le indicazioni richieste, il codice fiscale del destinatario deve essere riportato a mano sullo stesso e la natura, qualità e quantità del farmaco devono risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni (Circ. AE 4 aprile 2008 n. 34/E). Inoltre, se la documentazione è in lingua straniera occorre predisporre una traduzione in italiano: a) se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, è sufficiente che la traduzione sia eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; b) se, invece, è redatta in lingua diversa, è necessaria una traduzione giurata. I contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non debbono allegare alcuna traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.</p> <p>(3) Il codice fiscale del destinatario può risultare sia dalla tessera sanitaria che da apposita comunicazione, anche verbale, dell'acquirente (Circ. Min. Salute 15 gennaio 2008 n. DGPROG/280/P21). Per i prodotti omeopatici, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), è possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica. Pertanto, sul documento di spesa la qualità del medicinale omeopatico va riportata utilizzando tale numero identificativo (Circ. AE 23 aprile 2010 n. 21/E).</p> <p>(4) La firma dell'autocertificazione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.</p>	

## Portatori di handicap e soggetti affetti da gravi patologie

255

Esistono regole specifiche per i portatori di handicap e per le persone affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. In particolare, per i portatori di handicap rilevano non solo le spese medico sanitarie, ma anche altre spese tendenti a migliorare l'autosufficienza del soggetto.